



SENT. 61/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 21 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20971** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig. **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** e residente in **OMISSIS**, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cimino, in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26 (C.F.: CMN GPP 45B02 E897Z - PEC: avvgiuseppecimino@pec.ordineavvocatinovara.it - FAX 0321.611457), che lo difende e rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Chiara Cimino (C.F.: CMN CHR 83R50 F952P - P.E.C.: avvchiaracimino@pec.ordineavvocatinovara.it;

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., Direzione provinciale di Chieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente

	domiciliato in L'Aquila in via dei Giardini, n. 2 presso l'Avvocatura	
	dell'Istituto;	
	nonché	
	- MINISTERO DELLA DIFESA, Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento	
	Economico, Ufficio Contenzioso, in persona del Capo servizio del	
	trattamento economico;	
	Visti gli atti e i documenti di causa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato il 18.12.2024, il Sig. omissis ha citato in	
	giudizio l'I.N.P.S. e il Ministero della Difesa, Comando Generale	
	dell'Arma dei Carabinieri, avverso il provvedimento INPS, Sede di	
	OMISSIS , di ripetizione di indebito sulla pensione diretta n. OMISSIS /IO	
	CTPS – iscrizione OMISSIS , datato OMISSIS .2023 e pervenuto il	
	29.01.2024, per l'importo di € 11.713,71 (netto), cifra lorda € 14.521,74,	
	per il periodo dal OMISSIS .2023 al OMISSIS .2024. Tale provvedimento	
	concerne il recupero del c.d. "moltiplicatore" precedentemente	
	concesso in base alla sentenza della Corte dei conti, Sezione	
	Giurisdizionale per il Piemonte del 12.03.2019 n. 31/2019,	
	successivamente riformata dalla Sentenza della Corti dei conti, Sezione	
	Centrale di Appello, Sezione I, con Sentenza n. 443/2021 del 05.11.2021.	
	L'INPS sostiene che una quota pensionistica ex art. 3, comma 7, del d.lgs.	
	105/1997 sia stata corrisposta indebitamente.	
	Avverso tale richiesta di indebito, il convenuto ha proposto ricorso	
	- pag. 2 di 13 -	

amministrativo al Comitato di Vigilanza gestione ex INPDAP in data

13.03.2024, senza aver ricevuto risposta.

Il ricorrente impugna il provvedimento di recupero dell'indebitato per i seguenti motivi:

-deduce un errore nella fase di gestione della liquidazione da parte dell'INPS ex INPDAP, in quanto non si sarebbe tenuto conto dell'esito positivo dell'appello per l'Istituto, con la Sentenza n. 443/2021 del 05.11.2021 che superava la precedente sentenza di primo grado. Ogni pagamento relativo al "moltiplicatore" successivo a tale data non sarebbe sorretto da titolo esecutivo;

-evidenzia un ritardo significativo nel recupero (oltre due anni dal periodo di riferimento), interamente addebitabile all'Istituto. L'INPS avrebbe errato nel non provvedere tempestivamente alla riduzione della pensione. Il conteggio dell'indebitato deriva da dati in possesso dell'INPS, configurando un errore nella fase di corresponsione della pensione imputabile alla gestione ex INPDAP dell'INPS, con un gravissimo ritardo nella definizione della liquidazione definitiva;

-invoca il principio giurisprudenziale di irripetibilità delle somme percepite indebitamente in buona fede dal pensionato, soprattutto quando la Pubblica Amministrazione eroga somme non dovute e ne dispone il recupero a distanza di anni, citando a supporto le sentenze della Sezione giurisdizionale Lombardia n. 602 del 06.06.1995 e Sezione Giurisdizionale Toscana, n. 313 del 07.06.1996;

-deduce che le somme erogate sono state consumate per bisogni primari in assoluta buona fede, in mancanza di notifica della sentenza di

	secondo grado (in cui il ricorrente era contumace), rendendo	
	estremamente difficile se non impossibile l'individuazione dell'indebito	
	da parte del pensionato, la cui pensione rappresenta la primaria fonte di	
	sostentamento;	
	-richiama l'art. 206 del DPR n. 1092/1973, che attribuisce rilievo alla	
	buona fede del pensionato e al notevole tempo trascorso dalla	
	corresponsione degli importi maggiori (oltre 14 mesi rispetto al primo	
	mese) in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico da parte	
	dell'INPDAP/INPS;	
	-afferma che il legittimo affidamento del pensionato deve essere	
	tutelato data la complessità dei conteggi pensionistici, i cui eventuali	
	errori non possono essere riconosciuti dall'interessato, come	
	riconosciuto dalla Corte dei conti, Sezione I, sentenze n. 99/2006 e n.	
	426/2007. Il ricorrente aveva inoltre ottenuto il riconoscimento degli	
	assegni familiari, che si sommarono agli importi pensionistici;	
	-fa riferimento alla prassi comunitaria e alla giurisprudenza della Corte	
	Costituzionale che tutelano il giusto affidamento come limite	
	all'adozione di provvedimenti sfavorevoli emessi a notevole distanza	
	temporale dalla corresponsione indebita, in assenza di colpa del	
	percettore;	
	-afferma che non sarebbe stato rispettato il termine entro il quale il	
	provvedimento di liquidazione definitiva avrebbe potuto essere	
	modificato <i>in pejus</i> , essendo stato adottato ben oltre il termine di sette	
	mesi e a distanza di due anni dalla conoscenza da parte dell'Istituto della	
	non debenza del trattamento aggiuntivo;	
	- pag. 4 di 13 -	

	-rileva che poiché le somme richieste sono state già recuperate in parte	
	mediante trattenuta sulla pensione, sussiste il diritto del ricorrente alla	
	loro restituzione;	
	-in subordine, eccepisce che il diritto a richiedere la restituzione della	
	somma sia venuto meno in quanto l'Ente non ha provveduto	
	alla tempestiva verifica della situazione reddituale del	
	pensionato incidente sulla pensione e non ha provveduto, entro l'anno	
	successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza,	
	rendendo l'indebito irrecuperabile;	
	-precisa che la fattispecie rientra nel secondo comma dell'art. 13 della	
	legge 412/1991, che costituisce interpretazione autentica dell'art. 52, L.	
	09.03.1989, n. 88;	
	-afferma che l'art. 52, L. n. 88/1989, come interpretato, consente la	
	ripetibilità delle somme indebitamente percepite solo per segnalazione	
	del pensionato di fatti incidenti sulla pensione non già conosciuti	
	dall'ente competente e che l'INPS deve procedere annualmente alla	
	verifica reddituale e deve recuperare l'eccedenza entro l'anno	
	successivo.	
	Nelle conclusioni il ricorrente chiede:	
	-di annullare il provvedimento di indebito, dichiarando irripetibile	
	l'importo richiesto, in applicazione del principio di affidamento;	
	-in subordine, dichiarare l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52,	
	L. n. 88/1989, così come modificato dall'art. 13, L. 412/1991, nei limiti di	
	applicazione di tale legge.	
	Il ricorrente chiede inoltre l'accoglimento del ricorso, con il favore delle	
	- pag. 5 di 13 -	

spese e compensi professionali da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

2. Con memoria del 10 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo.

L'Amministrazione di appartenenza deduce che il collocamento a riposo è avvenuto in quanto giudicato "NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO D'ISTITUTO", come attestato dal verbale mod. BL/BS N. **OMISSIS** della C.M.O. 1^ di **OMISSIS** del **OMISSIS**/2018 (Allegato 1).

Conseguentemente, in data **OMISSIS**.2018, il Centro Nazionale Amministrativo (CNA) ha trasmesso all'INPS di **OMISSIS** (Polo Nazionale Arma Carabinieri) il Modello PA04, recante la medesima data, contenente i dati giuridici ed economici necessari per il calcolo della pensione ordinaria definitiva (Allegato 2). La difesa prosegue evidenziando che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, l'eventuale applicazione sul trattamento pensionistico dell'incremento di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, noto come "moltiplicatore", rientra nell'esclusiva competenza dell'INPS al momento del congedo.

La difesa del Ministero si fonda sull'argomentazione che il Centro Nazionale Amministrativo, non possedendo la competenza per materia – ovvero l'esecuzione delle sentenze di diverso grado relative al beneficio in questione – non ha svolto alcuna attività finalizzata a tale esecuzione. A conferma di ciò, si precisa che dagli atti d'ufficio in possesso del Centro non risultano istanze presentate dall'interessato

volte ad ottenere il beneficio in questione. Su queste basi, il Ministero

eccepisce il difetto di legittimazione passiva nel giudizio.

In conclusione, sulla scorta delle motivazioni addotte, ha concluso chiedendo che venga disposta la sua estromissione dal giudizio incardinato. Ha inoltre domandato la condanna della controparte al pagamento delle spese.

3. In data 14 maggio 2025 si è costituito in giudizio l'INPS.

L'Istituto ha evidenziato che il ricorrente aveva ottenuto dalla sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti la sentenza n. 31/2019, che dichiarava il suo diritto all'incremento figurativo della pensione ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 ed al pagamento degli arretrati e relativi accessori e che stante l'immediata esecutività della sentenza di primo grado, l'Istituto ha provveduto a pagare. Tuttavia, detta decisione è stata riformata dalla Prima Sezione Centrale di Appello con sentenza n. 443/2021, che ha accolto l'impugnazione dell'Istituto.

Per effetto dell'accoglimento del gravame dell'Istituto e della conseguente riforma della sentenza di primo grado il pagamento dell'importo percepito dal ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado è diventato indebito. Di conseguenza, ritiene che sussista l'obbligo, in capo al ricorrente, di restituzione di quella somma.

Secondo l'Inps, dalla lettura della sentenza di secondo grado risulta evidente che il ricorrente, in conseguenza della notifica dell'appello dell'Istituto avverso la sentenza di primo grado, era o avrebbe dovuto essere pienamente consapevole che il pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado non era definitivo e che, in caso di

accoglimento del gravame INPS e riforma della sentenza a lui favorevole,

avrebbe dovuto restituire quanto percepito, circostanza che si è

verificata.

La difesa sostiene che nessun ritardo è imputabile all'Istituto. Di

conseguenza, il richiamo all'art 13 l. 412/1991 e all'affidamento sul

diritto alle somme pagate sarebbe inconferente. L'affidamento del

ricorrente non può a proprio avviso qualificarsi come "incolpevole",

proprio a causa della pendenza del gravame. Il ricorrente non può,

quindi, eccepire una pretesa tardività della ripetizione di indebito e/o

che l'INPS sia incorso in errori.

A supporto della propria posizione, l'Istituto richiama una sentenza di

codesta Sezione (n. 27/2022) e una della Sezione Centrale di appello (n.

146/2024) che hanno rigettato in casi analoghi il ricorso ritenendo la

questione "palesamente infondata".

Ha concluso chiedendo di voler respingere il ricorso in quanto infondato

in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

4. All'udienza pubblica del 21 maggio 2025 sono comparsi, come da

verbale, l'avv. Fabrizio Spennati, delegato per l'udienza, per il ricorrente

e l'avv. Capannolo per l'Inps, che hanno confermato le conclusioni

formulate in atti; assente il Ministero.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

5. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva del

Ministero della difesa convenuto, in quanto l'indebito è scaturito

	esclusivamente dal pagamento da parte dell'Inps e non ha coinvolto in	
	alcuna fase procedimentale l'amministrazione di appartenenza	
	6. In merito alla questione della irripetibilità delle somme percepite	
	indebitamente in buona fede dal pensionato in caso di somme derivanti	
	da sentenza riformata in appello, si osserva quanto segue.	
	L'indebito scaturisce dall'erronea quantificazione del trattamento	
	pensionistico e rientra quindi nella giurisdizione contabile.	
	Le previsioni che statuiscono l'irripetibilità dell'indebito pensionistico,	
	salvo dolo del pensionato, richiamate dal ricorrente, devono essere	
	applicate nei soli casi di indebito conseguente ad errori avvenuti nella	
	fase amministrativa di riconoscimento del diritto pensionistico. Il	
	significato stesso di indebito pensionistico non può essere esteso alle	
	somme liquidate in esecuzione di una sentenza del giudice.	
	Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la situazione	
	soggettiva di affidamento incolpevole non è configurabile rispetto a	
	prestazioni eseguite dall'Istituto previdenziale e ricevute dal pensionato	
	nella consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà	
	dei suoi effetti, allorquando la decisione favorevole di primo grado sia	
	stata gravata da appello.	
	Pertanto, la riforma in appello della sentenza di primo grado	
	provvisoriamente esecutiva fa venir meno <i>ex tunc</i> , in via definitiva, il	
	titolo del pagamento.	
	In tali ipotesi, l'azione di ripetizione trova fondamento nell'art. 336,	
	comma 2, c.p.c., non essendo neppure ipotizzabile (ed essendo,	
	comunque, del tutto irrilevante) una situazione soggettiva di	
	- pag. 9 di 13 -	

affidamento rispetto a prestazioni ricevute dal pensionato nella consapevolezza che l'effettiva spettanza delle somme liquidate fosse *sub iudice* e che, quindi, gli effetti esecutivi della sentenza fossero provvisori potendo venir meno con l'eventuale riforma in appello.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, nell'ipotesi di indebito derivante dalla riforma di una sentenza provvisoriamente esecutiva non trovano applicazione le disposizioni e i principi giurisprudenziali che variamente tutelano l'affidamento incolpevole del pensionato sulla effettiva spettanza di quanto percepito (v. C. conti, Sez. Riun., 12 dicembre 2011, n. 17/QM che per mancanza di un contrasto giurisprudenziale orizzontale in appello ha dichiarato inammissibile la questione della ripetibilità di indebito riveniente dalla esecuzione provvisoria di sentenza di primo grado, poi annullata in sede di impugnazione, tenuto conto che la giurisprudenza era ormai orientata per la incondizionata recuperabilità delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata; v. anche Sez. giur. Lombardia, sent. 28/01/2008, n. 69, secondo cui, premesso che la legge non consente una tutela delle situazioni giuridiche già acquisite che non derivino da provvedimento definitivo, si considera non definitivo e, pertanto, ripetibile, il trattamento di pensione stabilito dal giudice di primo grado le cui statuizioni sono state annullate dal giudice dell'impugnazione, secondo la normale fisiologia processuale; v. anche Sez III App. 146/2024).

Non ritiene questo Organo giudicante, in applicazione della giurisprudenza citata, che il limitato ritardo rispetto all'emanazione del

provvedimento giustifichi il diritto del ricorrente alla mancata restituzione dell'indebito, , proprio per l'inconfigurabilità di una buona fede dell'accipiens, pur non ignorando l'esistenza di un minoritario orientamento di contrario avviso per i periodi successivi all'avvenuta conoscenza da parte dell'Inps, relativo però ad una ipotesi in cui vi era stata tuttavia una previa notifica del provvedimento sfavorevole e messa in mora del ricorrente (Sez. Campania 486/2024).

Questo tipo di indebito è infatti diverso dall'indebito formatosi tra pensione provvisoria e definitiva o da errori di liquidazione compiuti dall'Istituto previdenziale.

Di conseguenza, non trovano applicazione in questi casi i principi stabiliti dalle Sezioni Riunite nelle sentenze n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012, i quali si riferiscono prevalentemente all'indebito scaturente dal conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva o ad errori amministrativi.

In sostanza, in caso di indebito derivante dalla riforma di una sentenza favorevole al pensionato, lo stato soggettivo di buona fede dell'*accipiens* non ha alcuna rilevanza, in quanto il recupero è considerato un atto dovuto, motivato dalla completa assenza di una causa *obligandi*.

7. Per quanto esposto non possono essere accolte le tesi di parte ricorrente, in quanto la doverosità del recupero supera l'eccezione relativa al ritardo, peraltro inferiore ai due anni, nella fase di gestione della liquidazione da parte dell'INPS a seguito dell'esito positivo dell'appello con la sentenza n. 443/2021 del 05.11.2021, che superava la precedente sentenza di primo grado, provvedimento legalmente noto

(nonostante la contumacia) e come tale inidoneo a configurare una buona fede del pensionato e un suo affidamento nella continuità del beneficio erroneamente corrisposto, così da determinare l'irrilevanza del suo avvenuto utilizzo per bisogni primari e l'inapplicabilità dell'art. 206 del DPR n. 1092/1973; né, del resto, l'ipotesi è riconducibile all'art. 13 della legge 412/1991, che costituisce interpretazione autentica dell'art. 52, L. 09.03.1989, n. 88, non trattandosi di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche

Per tutto quanto esposto, conclusivamente il ricorso non può essere accolto.

8. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 500,00 all'Inps.

In considerazione della natura processuale della decisione su sussistono giustificati motivi per compensare le spese nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

-rigetta il ricorso;

-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 500,00 onnicomprensive all'Inps;

-compensa le spese nei confronti del Ministero della difesa - Comando Generale dei Carabinieri, in considerazione della natura meramente processuale della decisione.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 23/05/2025